




Dott. Arch. Tiziano Meici Ordine degli Architetti Provinciali, Posenango Conservatori delle province di Brescia, 1078	Dott. Geom. Nicolò Meici Isolaione Albo Geometri e Geometri Lavorati delle provincie di Brescia n. 6164
--	--

RIMANDA AL PROGETTO A FIRM
 TECNICO ABILITATO DA PARTE
 DELLA DITTA INSTALLATRICE



Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

- Prima di installare il ponteggio, per procedere alla verifica statica della sottostruttura da appoggiare, l'impresa dovrà essere in possesso del progetto esecutivo approvato dalla Soprintendenza competente.
- Le tavole del ponteggio sono dovranno avere sezione 420×50 cm (Allegato XVII al D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09).
- Il ponteggio metallico, unitamente a tutte le altre parti necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose, è obbligatorio nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai 2,00 mt. (Art.122 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09).
- Il maneggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici devono essere eseguiti da personale pratico del lavoro, dotato di dispositivi personali di protezione, rispettando quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale e sotto la direzione degli ingegneri incaricati.
- Gli impianti sicuri realizzati in base al tipo di lavoro che con tavole metalliche o di materiale leggero, devono essere messi in opera secondo quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale e in modo completo. (Art. 131 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09)
- Gli impianti e i punti di servizio dei ponteggi metallici devono avere un sottobase di sicurezza, costituito come il fondo, a distanza non superiore ai 2 m. ESSO ha la funzione di trattenere persone o materiali che possono cadere.
- La distanza tra le travate deve essere compresa fra 1,20 e 1,50 metri.
- L'impianto del ponteggio deve essere costruito di una chiara inclinazione in merito alle condizioni di carico massimo ammissibile (Art. 132 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09).
- Oltre al ponteggio, anche le altre opere provvisorie costituite da elementi metallici o di notevole importanza e complessità in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi devono essere estese in base ad un progetto comprendente:
- calcolo e disegno esecutivo (Art. 139 comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09);
 - scelta delle sezioni e dei materiali (Art. 140 comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09);
 - scelta e tipo di travaso (Art. 149 comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09);
- Dopo i punti di servizio dei ponteggi metallici deve essere installato qualsiasi dispositivo, salvo quel temporaneo dai materiali e dagli attrezzi in uso, la cui presenza non deve limitare i movimenti e la manovra necessaria per effettuare le operazioni di lavoro.
- Ulteriore requisito di sicurezza dei ponteggi metallici (Art.74-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09) è quello di essere dotati di sistemi di arresto a discesa (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09).
- Utilizzare i luso costante del DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09)